

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 08836/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8836 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Daniela Atzeni, Vera Barbieri, Gabriella Baron, Diego Benetti, Federica Berloso, Antonella Berra, Andrea Bettanin, Rosanna Bovino, Teresa Bressan, Manuela Budoni, Martina Busato, Tommaso Canale, Emanuela Caputo, Dafne Castronovo, Giuseppina Cerino, Concetta Chisari, Chiara Colzani, Francesco Covato, Lamberto Crulli, Elisa Cunego, Cesaria D'Ettore, Stefania Di Donato, Pierangela Diana, Paola Doliman, Chiara Evangelisti, Antonio Galantino, Rudy Gobbo, Nicoletta Iavarazzo, Gianluca Lanari, Letizia Leonzio, Marta Levorato, Giuseppe Lo Friddo, Emanuela Magno, Daniela Micheletto, Giovanna Moglia, Marco Montoncello, Martina Murru, Roberta Olivotto, Annunziata Pagano, Alessandra Pasqualin, Paola Pelone, Antonio Petrosino, Andrea Pilonato, Mirko Privitera, Ilenia Quintavalle, Massimiliano Raspa, Silvia Ronconi, Lucia Sartori, Simone Seu, Giada Signori, Monica Silvestri, Maria Tatavitto, Mario Terilli, Sebastiano Timpano, Annarita

Trigiane, Claudia Vassanelli, Roberta Viel, Sandro Zanette, Orianna Zimelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ettore Nesi, Francesco Paolini, Caterina Natalini, Giulia Baggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

M.I.M. - Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Gabriella Celia, non costituita in giudizio;

Silvia Alessio, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mariadonata Carnevale, rappresentata e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Silvia Alessio, Silvia Alessio, Clelia Muzzicato, Maria Grazia Nacca, Claudia Nacci, Antonietta Giuseppina Napolitano, Grazia Nappi, Francesca Nardo', Daniela Naso, Immacolata Nava, Sara Negri, Calogera Oddo, Manuela Grazia Oliveri, Tiziana Onnis, Carolina Ordan, Francesca Paciolla, Giuseppa Palma, Nicola Palmiero, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Maria Calabrese, Maria Calabrese, Mariadonata Carnevale, Antonietta Catalano, Rosaria Collini, Anna Di Domenico, Giovanni Fiorillo, Rosanna Graziuso, Clara Ilardo, Daniele Ingenito, Maria Laudani, Vincenza Katia Miglionico, Adriana Reccia, Angela Recchi, Mariangela Rogliano, Maria Antonella Romeo, Anna Maria Ruggiero, Donatella Salucci, Cira Vicedomini, Elena Bacarella, Elena Bacarella,

Clelia Ballario, Ines Barone, Alfonsina Borrata, Emilia Cangiano, Maddalena Celentano, Fortunata D'Anna, Marianna De Angelis, Maria Paola De Cemma, Maria De Stefano, Giusi Del Forno, Maria Teresa Di Casola, Lucia Di Leo, Ilenia D'Oria, Paolo Ercoles, Anna Filannino, Patrizia Filippone, Stefania Francavilla, Cornelia Gabriele, Anna Maria Giallombardo, Annita Grande, Maria Iavarone, Claudia Maccione, Rocco Antonio Mancuso, Elena Marrazzo, Sueva Mazzocchi, Gabriella Nicolosi, Paola Pastorino, Luisa Peluso, Angelamaria Perillo, Maria Teresa Piazza, Angelo Presta, Fiorentina Rucco, Roberto Russo, Antonella Salvio, Paola Sanfelice, Tiziana Terracciano, Stefania Usai, Marzia Zuppa, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Maria Laura Chellini, rappresentato e difeso dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento

- del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito dell'8 giugno 2023, n. 107;
- del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali";
- dei singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187;
- di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell'art 12 DL n. 71/2024, per violazione degli artt. 2, 3 , 51, 77 e 97 Cost.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\10\2024 per l'annullamento:

- del decreto MIM AOOGABMI 177 del 13 agosto 2024 (doc. n. 17);
- del DPIT MIM n. 2206 del 19 agosto 2024, recante approvazione della graduatoria definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023;
- della nota del MIM prot. 130296 del 28 agosto 2024, recante ad oggetto "Affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023";
- dei singoli provvedimenti con cui le persone, che sono state inserite nell'elenco graduato ex art. 9 Decreto MIM n. 107/2023, sono state nominate Dirigente scolastico;
- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami depositata in data 29.10.2024;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale "*Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri*";

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con l'atto recante motivi aggiunti e un sunto dei motivi di impugnazione ivi contenuti;
4. dei controinteressati;
5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. del testo integrale del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2024.

Il Presidente

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO